

Codice
identificativo: 923

Data ricezione: 11/05/2021

Argomento: **Anticipazione del prezzo**

Oggetto: **Istituto dell'anticipazione del 30% del prezzo nei limiti delle risorse disponibili.**

Quesito: Si chiede se la frase relativa all'istituto in oggetto che indica che "l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30% nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della SA" significhi: 1- l'OE chiede il 30% di anticipo e, qualora l'SA se non abbia disponibili tutte le somme, sia obbligata comunque ad erogare il 20% e non il restante 10% necessario al raggiungimento del 30%; 2- l'SA, qualora non abbia disponibili le risorse, non sia obbligata nemmeno a corrispondere né il 30% né il 20% dell'anticipo ma solo, eventualmente, una quota parte minore (Es. 8%), in relazione alle risorse disponibili in quel momento.

Risposta: L'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispone che l'appaltatore ha diritto a ricevere un'anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore del contratto, a condizione che sia effettivamente iniziata la prestazione, "entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione" ed a condizione che sia costituita una fidejussione pari all'importo corrisposto maggiorato dagli interessi legali calcolati in ragione dell'arco temporale programmato per l'adempimento; l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti "secondo il cronoprogramma della prestazione". Originariamente, tale disposizione si riferiva soltanto agli appalti di lavori; l'art. 1, comma 20, lett. g), n. 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. "Decreto Sblocca Cantieri"), sostituendo all'art. 35, comma 18, sopra citato la parola "dei lavori" con la parola "della prestazione", ha esteso l'applicazione dell'istituto

dell'anticipazione anche agli appalti di servizi e forniture. Come già espresso, nel parere n. 676 reso dal presente servizio, l'anticipazione del prezzo non è subordinata all'espressa richiesta da parte dell'O.E. ma è, invece, necessariamente subordinata alla costituzione della specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista all'art. 35, comma 18 del d.lgs. 50/16. Il carattere cogente dell'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, deriva dalla ratio di consentire alle imprese di disporre delle risorse finanziarie necessarie a dare avvio della prestazione e di onorare puntualmente i propri impegni nei confronti dei dipendenti e dei fornitori ricorrendo solo in minima parte al costoso credito bancario. Quanto sopra trova conforto anche nella deliberazione n. 67/2020 dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, secondo cui "Poiché si tratta di pagamento dovuto, l'anticipazione non va formalmente richiesta dall'appaltatore (...) Tuttavia, per la effettiva corresponsione dell'anticipazione, occorre comunque la collaborazione dell'appaltatore; l'erogazione della stessa, infatti, resta subordinata alla prestazione della garanzia da parte dell'appaltatore medesimo, sicché, in mancanza, non può concretamente essere pagata.". L'articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rubricato "Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici", ha introdotto in via transitoria la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare l'importo dell'anticipazione del corrispettivo di appalto di cui all'articolo 35, comma 18, "fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante". Tale disposizione si applica alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016, quando: 1) bandi o avvisi di gara risultano pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio; 2) nell'ipotesi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quando gli inviti a presentare le offerte o i preventivi siano stati già inviati e i relativi termini non siano ancora scaduti, 3) "in ogni caso" alle procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data del 30 giugno 2021. L'aumento dal 20% al 30 %, costituisce una "possibilità" per le stazioni appaltanti, al fine di attenuare le difficoltà economiche in cui versano le imprese a causa dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19 (la norma testualmente, dispone che l'importo "Può" essere incrementato fino al 30 per cento). Con riguardo all'inciso per cui la facoltà introdotta dall'articolo 207 del d.l. n. 34/2020 può essere esercitata dalla stazione

appaltante “nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”, il legislatore ha inteso porre all’erogabilità del beneficio il solo vincolo della disponibilità delle relative somme negli stanziamenti annuali previsti nel quadro economico dell’intervento (sul punto, si vedano i chiarimenti interpretativi del MIT R112 del 11/08/2020) . Pertanto, da quanto sopra si ricava che, previa necessaria garanzia da parte dell’appaltatore, l’anticipazione di cui all’art. 35, comma 18 del Codice è dovuta almeno nella misura del 20%. Quindi, in quanto obbligatorio, tale importo deve essere già previsto nel quadro economico dell’intervento. L’eventuale incremento dal 20% fino al 30% previsto dal c.d. “Decreto rilancio” è, invece, una facoltà rimessa in capo alla SA, nei limiti delle risorse disponibili.